

1436



MODIFICHE ALLA LEGGE ELETTORALE DELLA CAMERA E DEL SENATO

Testo approvato dalla I Commissione in sede referente

(Fonte: Servizio Studi Camera dei deputati)

9 Ottobre 2017

a cura del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati
Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente – Forza Italia

EXECUTIVE SUMMARY

- Il testo approvato dalla I Commissione al termine dell'esame in sede referente delinea un **sistema elettorale misto**. L'assegnazione di 231 seggi alla Camera (cui si aggiunge 1 collegio in Valle d'Aosta) e di 109 seggi al Senato (cui si aggiungono 1 collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino-Alto Adige) è effettuata nei **collegi uninominali** con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato.
- L'assegnazione dei restanti seggi avviene, nell'ambito di **collegi plurinominali**, con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato le soglie di sbarramento: sono quindi proclamati eletti in ciascun collegio plurinomiale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione.

LA RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO NAZIONALE

(Camera dei deputati)

- Alla **Camera** il territorio nazionale è ripartito in **28 circoscrizioni** individuate nella Tabella A allegata al testo unico per l'elezione della Camera (dPR 361/1957).
- Per alcune circoscrizioni il territorio coincide con quello dell'intera regione, mentre per altre il territorio regionale è ripartito in più circoscrizioni (2 in Piemonte, 4 in Lombardia, 2 in Veneto, 2 in Lazio, 2 in Campania, 2 in Sicilia).
- I confini della circoscrizione sono determinati, nella Tabella A, dall'aggregazione di più collegi uninominali previsti dal decreto legislativo n. 535 del 1993 per il Senato (adottato in attuazione della legge n. 276 del 1993).

LA RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO NAZIONALE

(Camera dei deputati)

- Ciascuna circoscrizione è suddivisa in collegi uninominali ed in uno o più collegi plurinominali. I **231 collegi uninominali** del territorio nazionale sono ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione (cui si aggiunge il collegio uninominale della Valle d'Aosta).
- La determinazione dei collegi uninominali – così come quella dei collegi plurinominali - è rimessa ad una **delega legislativa** da attuare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, previo parere parlamentare, sulla base dei criteri e dei principi direttivi previsti all'articolo 3.
- È la legge a stabilire che in Trentino-Alto Adige e in Molise sono costituiti, rispettivamente, 6 e 2 collegi uninominali, individuati nella Tabella A.1 allegata al testo unico per l'elezione della Camera (d.P.R. n. 361/1957).

LA RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO NAZIONALE

(Camera dei deputati)

- Per la assegnazione del restante numero di seggi, con metodo proporzionale, ciascuna circoscrizione è ripartita in **collegi plurinominali** costituiti dalla aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un **numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto**. Nella disposizione di delega al Governo, di cui all'art. 3, viene precisato che la determinazione dei collegi plurinominali avviene in modo che “tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio”. Il numero dei collegi uninominali è dunque determinato dalla legge mentre il numero dei collegi plurinominali, risultanti dall'aggregazione di uno o più collegi uninominali, è rimesso al decreto legislativo di cui all'art. 3, sulla base dei principi e criteri direttivi ivi previsti.

LA RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO NAZIONALE

(Senato)

- Al **Senato** il territorio nazionale è ripartito in **20 circoscrizioni** corrispondenti al territorio della regione.
- Ciascuna circoscrizione regionale è suddivisa in collegi uninominali ed in uno o più collegi plurinominali. I **109 collegi uninominali** del territorio nazionale sono ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione (ad essi si aggiungono **1** collegio in Valle d'Aosta e **6** collegi in Trentino-Alto Adige); la determinazione dei collegi uninominali – così come quella dei collegi plurinominali - è rimessa alla già illustrata delega legislativa da attuare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, previo parere parlamentare, sulla base dei criteri e dei principi direttivi previsti all'articolo 3.

LA RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO NAZIONALE

(Senato)

- Al Senato i **collegi plurinominali** sono costituiti dalla aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un **numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto**.
- I criteri e principi direttivi per l'attuazione della delega sono i medesimi di quelli previsti per la determinazione dei collegi della Camera (si v. *supra*), ad eccezione del richiamo alle delimitazioni dei collegi previste dal decreto legislativo n. 535 del 1993, non applicabili per quelli del Senato, di maggiore ampiezza e pari, nel numero, a 109.

LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE

- Ciascun partito o gruppo politico organizzato che intende presentarsi alle elezioni – sia alla Camera sia al Senato - è tenuto a depositare il proprio **contrassegno** e ad indicare la propria **denominazione** presso il Ministero dell'interno nei termini previsti; contestualmente al deposito del contrassegno deve essere altresì depositato il **programma elettorale**, nel quale viene dichiarato il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica.
- Il nuovo art. 14 del d.P.R. n. 361/1957 prevede che, ove iscritto nel registro dei partiti politici (art. 4, D.L. n. 149/2013), il partito o gruppo politico organizzato debba depositare il relativo **statuto** ovvero, in mancanza, una **dichiarazione che indica gli elementi minimi di trasparenza** previsti dalla legge: il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato;

LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE

- il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato; gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni.
- È prevista la riconsiliazione delle liste nel caso di mancato deposito del programma elettorale e dello statuto o della dichiarazione di trasparenza.
- Sia alla Camera sia al Senato i partiti o i gruppi politici organizzati possono presentarsi come lista singola o in **coalizione**. La coalizione è unica a livello nazionale ed è disciplinata dal nuovo art. 14-bis. I partiti in coalizione presentano candidati unitari nei collegi uninominali.

LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE

- Sia alla Camera sia al Senato, in ogni collegio plurinominalmente, ciascuna lista è composta da un **elenco di candidati**, presentati secondo un determinato ordine numerico. Il numero dei candidati della lista non può essere in ogni caso inferiore a **due né superiore a quattro**. In ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominalmente e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominalmente.
- In sede di presentazione della lista sono indicati tutti i candidati nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominalmente; ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, a pena di inammissibilità.

LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE E DELLE CANDIDATURE

- La lista - sia alla Camera sia al Senato - deve essere sottoscritta **da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori** iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominali o, in caso di collegio plurinominali compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominali.
- Nel caso di liste collegate in **coalizione**, queste presentano il **medesimo candidato nei collegi uninominali**, ad eccezione delle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute che possono presentare separatamente il proprio candidato; in ogni caso, nella lista e nei manifesti, un riquadro più ampio ricomprende tutte le liste collegate.
- Il Ministero dell'interno è tenuto a mettere a disposizione sul proprio sito internet il fac-simile dei moduli per il deposito delle liste e degli altri documenti necessari.

LE PLURICANDIDATURE E LA RAPPRESENTANZA DI GENERE

- Sia alla Camera sia al Senato nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di **5 collegi plurinominali**, a pena di nullità dell'elezione. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla. Il candidato in **un collegio uninominale** può essere candidato altresì nei collegi plurinominali, fermo restando il limite di 5.
- Non può essere, infine, candidato alla Camera o al Senato il candidato nella circoscrizione Estero.
- Il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale.

LE PLURICANDIDATURE E LA RAPPRESENTANZA DI GENERE

- Sono previste specifiche disposizioni per garantire la **rappresentanza di genere**.
- In primo luogo, a pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, sia della Camera sia del Senato, i candidati devono essere collocati secondo un **ordine alternato di genere**.
- Al contempo, alla **Camera** è previsto che nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste **nei collegi uninominali a livello nazionale**, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al **60 per cento**, con arrotondamento all'unità più prossima.

LE PLURICANDIDATURE E LA RAPPRESENTANZA DI GENERE

- Inoltre, nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella **posizione di capolista** in misura superiore al **60 per cento**, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di tali prescrizioni.
- Al Senato le medesime previsioni sono stabilite **a livello regionale** e spetta all'Ufficio elettorale regionale assicurare il rispetto delle medesime.

LA MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO

- Per quanto riguarda le modalità di espressione del voto, ciascun elettore dispone di **un voto** da esprimere su **un'unica scheda**, recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista o, nel caso di liste collegate in coalizione, i contrassegni di tali liste, con a fianco i nominativi dei candidati – da due a quattro - nel collegio plurinominale.
- Il voto è espresso tracciando **un segno** sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido **a favore della lista** e ai fini dell'elezione del **candidato nel collegio uninominale**.

LA MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO

- Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono comunque validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale; nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale. Le modalità di voto sono riportate anche nella **parte esterna** della scheda elettorale.
- L'articolo *59-bis* specifica altresì che se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato del collegio uninominale e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

LA MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO

- Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinomiale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
- Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.
- Resta in ogni caso fermo che ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni del testo unico, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.

LA MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO

- Sono previste altresì nuove disposizioni che attengono alla fase dello **spoglio delle schede** e del relativo **scrutinio**. In particolare, è specificato che il presidente, preposto alla supervisione delle operazioni di sezione, nel corso delle operazioni di spoglio, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura.
- I rappresentanti di lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni di tali previsioni, che devono essere annotate a verbale. Viene altresì specificato che sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritte o segni "chiaramente riconoscibili" tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far "identificare" il proprio voto.
- Inoltre, è previsto che le schede elettorali siano provviste di un tagliando anti-frode con codice progressivo alfanumerico.

L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI E LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

- Come già ricordato, nei **collegi uninominali** il seggio è assegnato al candidato che consegue il **maggior numero di voti validi**; in caso di parità è eletto il più giovane per età.
- Per i seggi da assegnare alle liste e alle coalizioni di liste nei **collegi plurinominali**, alla **Camera** il riparto avviene a **livello nazionale**, con metodo proporzionale, tra le coalizioni di liste e le liste che abbiano superato le **soglie di sbarramento**. Le soglie di sbarramento sono del **3%** a livello **nazionale** per le liste singole e del **10%** a livello nazionale per le **coalizioni** (e del **3 %** per le liste infra-coalizione nel caso in cui la coalizione non avesse raggiunto la soglia del 10%); per le coalizioni non vengono in ogni caso computati i voti dei partiti che non hanno superato la soglia dell'**1%**.

L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI E LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

- ❑ Specifiche disposizioni garantiscono le minoranze linguistiche: la soglia prevista è in tal caso pari al **20%** a livello regionale o aver eletto almeno due candidati nei collegi uninominali.
- ❑ Al **Senato** l'assegnazione dei seggi alle liste è effettuata con metodo proporzionale e avviene a livello regionale.
- ❑ Accedono al riparto le **coalizioni** di liste che abbiano ottenuto sul piano **nazionale** almeno il **10%** dei voti validi espressi e le liste che abbiano ottenuto sul **piano nazionale** almeno il **3%** dei voti validi espressi, nonché le liste che abbiano conseguito almeno il **20%** dei voti validi espressi **nella regione** o, per le minoranze linguistiche, aver eletto almeno due candidati nei collegi uninominali.

L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI E LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

- Al termine delle operazioni degli uffici elettorali, in cui viene determinato il numero di seggi spettanti alle coalizioni e alle liste, singole e coalizzate, sono proclamati eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo **l'ordine di presentazione**.
- Sono altresì specificate le modalità con cui si procede, sia alla Camera sia al Senato, alla proclamazione degli eletti **in caso di esaurimento della lista** presentata nel collegio plurinominale.

DELEGA AL GOVERNO

- Come già ricordato (si v. *supra*), il testo reca una **delega al Governo** (art. 3) – da esercitare entro **30 giorni** dall'entrata in vigore della legge - per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della Camera e del Senato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari (da esprimere entro 15 giorni dalla trasmissione dello schema di decreto).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

- L'articolo 5 del testo reca alcune disposizioni transitorie:
 - ▣ in materia di esonero delle sottoscrizioni per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge;
 - ▣ relativamente ai tempi per esercitare l'opzione per il voto degli italiani temporaneamente all'estero;
 - ▣ in relazione ai requisiti di elettorato passivo per la circoscrizione Estero;
 - ▣ in ordine ai soggetti abilitati all'abilitazione delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste.
- È prevista, infine, l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.